



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

Regolamento

LLP-Erasmus Placement Student Mobility Placement della Facoltà di Sociologia

Approvato con Consiglio di Facoltà in data 7 dicembre 2011



Regolamento LLP Erasmus Placement - student mobility placement della Facoltà di Sociologia

Indice

LLP-Erasmus Placement	1
Student mobility placement della Facoltà di Sociologia	3
Art. 1 – Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 – Attività ammissibili all'estero	3
Art. 3 – Destinatari delle Borse SMP	3
Art. 4 - Durata	3
Art. 5 – Soggetti ospitanti ammissibili	4
Art. 6 – Bandi, Assegnazioni ed informazioni pre-partenza	4
Art. 7 – Selezioni e graduatoria	4
Art. 8 – Accettazione della Borsa	5
Art. 9 – Perfezionamento degli accordi	5
Art. 10 - Rinuncia	5
Art. 11 – Riconoscimento Crediti	5



Student mobility placement della Facoltà di Sociologia

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la mobilità degli studenti/dottorandi nell'ambito del programma comunitario LLP-Erasmus "Student Mobility Placement" (di seguito SMP), che permette di svolgere tirocini presso imprese ed altre organizzazioni presenti in uno dei Paesi partecipanti al programma.
2. Il tirocinio costituisce un'esperienza formativa che consente allo studente/dottorando di approfondire, attraverso un esercizio pratico, le conoscenze apprese durante gli studi universitari e di orientarne le future scelte professionali. Esso consiste in un periodo di formazione trascorso presso soggetti (enti, aziende, istituzioni od altre organizzazioni) che esercitano le loro funzioni in un altro Stato membro ad integrazione del percorso di studi dello studente/dottorando.
3. Lo studente LLP-Erasmus riceve per il periodo di tirocinio un contributo comunitario.

Art. 2 – Attività ammissibili all'estero

1. Le borse SMP possono essere utilizzate per effettuare un'esperienza di formazione-lavoro non retribuita ed a tempo pieno, presso un soggetto convenzionato con sede in uno degli stati membri.
2. Il programma di tirocinio contiene attività coerenti con il corso di studio frequentato dal tirocinante, in maniera tale da consentire al beneficiario di acquisire una professionalità in linea con la propria formazione accademica.
3. Le borse non possono essere utilizzate per effettuare attività di studio o di ricerca.
4. In casi eccezionali, l'attività di ricerca è ammessa per i dottorandi, previo parere favorevole del responsabile LLP Erasmus e del Coordinatore del Dottorato e qualora non sia già finanziata nell'ambito di altri programmi comunitari.
5. I partecipanti al Programma SMP conseguiranno la laurea o il dottorato solo dopo aver concluso il tirocinio.

Art. 3 – Destinatari delle Borse SMP

1. Possono essere assegnate borse di tirocinio a:
 - a) studenti dei Corsi di Laurea Triennali attivati dalla Facoltà che abbiano maturato almeno 60 CFU;
 - b) studenti dei Corsi di Laurea specialistica/magistrale attivati dalla Facoltà;
 - c) dottorandi iscritti almeno al II anno di una delle scuole di Dottorato istituite presso l'Università degli studi di Trento previo parere favorevole della Facoltà di Sociologia.
2. Costituiscono prerequisiti minimi per l'accesso alla selezione:
 - a) la conoscenza della lingua utilizzata per il tirocinio o del paese ospitante, attestata dal possesso di un certificato di livello B1;
 - d) La coerenza tra il Programma SMP e il percorso di studio.
- b) I beneficiari sono tenuti a iniziare e concludere il tirocinio nella condizione di studente/dottorando universitario regolarmente iscritto.
- c) Non possono ottenere la borsa coloro che hanno precedentemente rinunciato ad una borsa LLP-Erasmus per studio o per tirocinio senza aver rispettato la tempistica corretta o senza valide motivazioni, salvo diversa valutazione del Responsabile LLP-Erasmus.

Art. 4 - Durata



Regolamento LLP Erasmus Placement - student mobility placement della Facoltà di Sociologia

1. Il tirocinio ha durata di minimo 3 mesi e massimo 12 mesi ed è stabilita nel bando SMP emanato annualmente.
2. I tirocini devono concludersi obbligatoriamente entro il 30 settembre di ogni anno accademico. Le date di avvio e di conclusione devono essere preventivamente concordate con il soggetto ospitante e con l'Università degli Studi di Trento.
3. Eventuali riduzioni di durata della borsa sono possibili solo per gravi motivazioni o nel caso in cui sia il soggetto ospitante stesso a non poter garantire la durata inizialmente prevista.

Art. 5 – Soggetti ospitanti ammissibili

1. Il soggetto ospitante è di norma individuato nel bando, ma può essere proposto autonomamente anche da studenti/dottorandi che partecipano alla selezione.
2. Possono essere soggetti ospitanti tutti gli enti, aziende od altre organizzazioni (centri di formazione, centri di ricerca, fondazioni camere di commercio, associazioni, istituti di istruzione superiore del settore pubblico o privato ecc).
3. Non sono ammessi invece le istituzioni comunitarie, gli organismi che gestiscono programmi europei, le rappresentanze diplomatiche nazionali italiane nel Paese ospitante (ambasciate, consolati, istituti di cultura, ecc.), le filiali estere di aziende con statuto italiano.
4. Eventuali ulteriori vincoli o requisiti possono essere stabiliti nei bandi pubblicati annualmente.

Art. 6 – Bandi, Assegnazioni ed informazioni pre-partenza

1. Annualmente di norma a novembre vengono pubblicati i bandi ed i moduli di candidatura per la partecipazione al Programma SMP.
2. Il bando contiene:
 - a) le disposizioni generali;
 - b) il numero di borse e la durata di ciascuna di esse;
 - c) il Paese (oppure l'area linguistica) e l'ambito di attività dell'impresa ospitante e il profilo richiesto;
3. Le domande di candidatura vengono redatte su appositi moduli da consegnare con i relativi allegati all'Ufficio Stage, Tirocini e Attività Seminariale entro il termine stabilito nel bando.
4. In sede di domanda di candidatura può essere prodotta anche eventuale documentazione attestante i contatti avviati dal candidato stesso con un soggetto ospitante ammissibile, nel caso in cui questo sia già stato individuato autonomamente dall'interessato. Tale dichiarazione deve indicare, oltre alla disponibilità del soggetto ospitante ad accogliere il candidato quale borsista SMP, la durata, il periodo di svolgimento, il nominativo del tutor interno ed il programma di attività concordato.

Art. 7 – Selezioni e graduatoria

1. Le candidature sono valutate da un'apposita Commissione sulla base del curriculum accademico e del progetto presentato (30% della valutazione) e sulla base di un colloquio (70% della valutazione) in parte svolto nella lingua straniera utilizzata per il tirocinio o del paese ospitante. Il colloquio è volto a verificare:
 - b) le motivazioni, le determinazioni e le aspettative specifiche del candidato;
 - c) la conoscenza linguistica;
 - d) la rispondenza ai profili richiesti dai soggetti ospitanti;



Regolamento LLP Erasmus Placement - student mobility placement della Facoltà di Sociologia

2. La Commissione assegna le destinazioni stilando una graduatoria di merito.

Art. 8 – Accettazione della Borsa

1. L'accettazione della borsa deve pervenire entro 7 giorni all'Ufficio Stage, Tirocini e Attività Seminari, come indicato nel bando annuale.

Art. 9 – Perfezionamento degli accordi

1. Successivamente all'accettazione, i vincitori devono perfezionare gli accordi sia con il soggetto ospitante sia con l'Università di Trento producendo la documentazione richiesta dal bando.

Art. 10 - Rinuncia

1. Le eventuali rinunce devono essere motivate, redatte su apposito modulo e presentate tempestivamente all'Ufficio LLP-Erasmus.

Art. 11 – Riconoscimento Crediti

1. Per le persone iscritte a lauree triennali e lauree specialistiche/magistrali lo svolgimento del tirocinio all'estero dà diritto all'attribuzione di Crediti Formativi Universitari (CFU/ECTS). Il bando specifica il numero di crediti riconoscibili per ciascuna borsa di tirocinio e ciascun livello di Corso di Laurea.
2. I crediti vengono attribuiti a copertura degli eventuali crediti previsti dal Corso di Studio per stage e/o per attività di avvicinamento al mondo del lavoro. Gli eventuali crediti in esubero vengono riconosciuti tra quelli a scelta dello studente.
3. Per i dottorandi sarà possibile il riconoscimento dell'attività svolta all'interno del proprio percorso di dottorato.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle Direttive LLP Erasmus di Ateneo e ai bandi annuali.